

RUP 0275-21
MDB/ml

Pescara, lì 28.04.2022
Prot.n. 09168 del 28.04.2022

A mezzo piattaforma telematica

Oggetto: Procedura negoziata per l'esternalizzazione di alcuni servizi accessori per il periodo di 12 mesi – Valore Stimato dell'Appalto € 212.100,00 oltre i.v.a. C.I.G. 9206466814
LETTERA DI INVITO

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Ambiente S.p.A.

Sede Legale:

Via Montesecco n. 56/A,

65010 Spoltore (PE)

P.IVA: 01525450688

C.F.: 91018080688

e-mail certificata: ambiente@raccomandata.eu

1. PREMESSE	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
2.1 Documenti di gara	3
2.2 Chiarimenti	3
2.3 Comunicazioni	3
3. OGGETTO DELL'APPALTO	4
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E VALORE STIMATO	4
4.1 Durata	4
4.2 Opzioni	4
4.3 Valore Stimato dell'Appalto	5
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	5
6. REQUISITI GENERALI	7
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	7
7.1 Requisiti di idoneità	7
7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale	7
7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	8
7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	8
8. AVVALIMENTO	8
9. SUBAPPALTO	9
10. GARANZIA PROVVISORIA	9
11. SOPRALLUOGO	12
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	13
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	13
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	14
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	15
15.1 Indicazione per i concorrenti con identità plurisoggettiva ed i consorzi	16
16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA"	18
16.1 Proposta tecnico-organizzativa	19
16.2 Progetto di assorbimento del personale	21
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	22
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	23
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	23
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	25
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	25
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi	26
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	26
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	27
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	27
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	28
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	28
24. REVISIONE DEI PREZZI	30
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	31
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	31

1. PREMESSE

Ambiente S.p.A. - giusta Determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione del ____ - intende avviare una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. allo scopo di esternalizzare servizi di carattere accessorio per un periodo di 12 mesi.

Il luogo di svolgimento del servizio è Pescara [codice NUTS ITF 13]

C.P.V. 90910000-9 Servizi di pulizia

CIG 9206466814

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. *Massimo Del Bianco*

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) lettera di invito;
- 2) capitolato speciale;
- 3) codice etico Attiva S.p.A.;
- 4) M.O.G.C.;
- 5) DVR dello Stadio.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://ambientespa.acquistitelematici.it/>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la piattaforma di negoziazione telematica della Società almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://ambientespa.acquistitelematici.it/>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC ambiente@raccomandata.eu e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

La procedura ha lo scopo di individuare un Operatore Economico cui affidare i servizi di carattere accessorio - compresi nell'art. 3 della Convenzione di Affidamento del Servizio di Nettezza Urbana stipulata con il Comune di Pescara, come modificata con D.G.C. n° 439 del 08/04/2008 - oggetto di esternalizzazione.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la tipologia di servizi da esternalizzare è tale da non rendere economicamente sostenibile la eventuale suddivisione.

Per quanto attiene agli oneri di carattere tecnico/operativo a carico dell'affidatario nonché ai termini ed alle modalità di pagamento, presupposto per una ponderata formulazione dell'offerta tecnica ed economica, si rimanda al capitolato speciale.

Ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 3 del D.Lgs 50/2016, ai fini del conseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione allo scopo di contenere gli impatti ambientali connessi alle attività di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile nonché connessi alle forniture di alcuni prodotti per l'igiene, i servizi oggetto di procedura dovranno essere improntati ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto Ministeriale 29 gennaio 2021 (ove applicabili).

L'appalto è finanziato con fondi propri di Ambiente S.p.A..

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E VALORE STIMATO

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o della eventuale comunicazione di avvio del servizio.

4.2 OPZIONI

Opzione di proroga tecnica

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario - comunque non eccedente mesi 4 (quattro) - alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e fino a concorrenza dell'importo pari ad € 50.500,00 i.v.a. e altri oneri di legge esclusi, di cui € 500,00 i.v.a. e altri oneri di legge esclusi per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Clausole contrattuali ex art. 106, co. 1, lett. a)

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e fino a concorrenza del 6,667% del valore del contratto originario, in relazione ad esigenze differenti e/o ulteriori rispetto a quelle sussistenti al momento della stesura della presente lettera di invito ed in particolare in relazioni a variazioni delle frequenze di intervento, ad esigenze di intervento diverse e/o ulteriori rispetto a quelle definite nell'allegato A al Capitolato speciale, nonché, in ordine al combinato disposto dell'art. 106, comma 1, lett. a) D.Lgs

50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 29 co. 1, lett. a) D.L. 4/2022, per le finalità di cui allo stesso art. 29 del D.L. 4/2022, in relazione a circostanze sopravvenute, non dipendenti dalle parti, rilevanti, straordinarie ed imprevedibili che comportino una revisione dei corrispettivi (vedi infra '24. REVISIONE DEI PREZZI').

4.3 VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 212.100,00 al netto di i.v.a. e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui € 2.100,00 oltre i.v.a e/o di altre imposte e contributi di legge per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Prospetto economico		
<i>Descrizione</i>		
	Importo componente lavori	
A 1	Importo componente servizi	150.000,00
	Importo componente forniture	
A1	Subtotale prestazioni soggette a ribasso	150.000,00
A 2	Importo progettazione	
A2	Importo progettazione soggetto a ribasso	0,00
A 3	Costi per la sicurezza da DUVRI/PSC	1.500,00
A3	Importo costi sicurezza non soggetti a ribasso	1.500,00
<hr/>		
A	TOTALE IMPORTI PRESTAZIONI	151.500,00
	4 Premi per candidati ed offerenti	
	5 Pagamenti per candidati ed offerenti	
	6 Opzioni ex art. 63, co. 5	
	7 Clausole contrattuali ex art. 106, co. 1, lett. a)	10.100,00
B	di cui Costi per la sicurezza da DUVRI/PSC 100,00	
	8 Modifiche non sostanziali ex art. 106, co. 1, lett e)	
	9 Proroga tecnica ex art. 106, co. 11	50.500,00
	di cui Costi per la sicurezza da DUVRI/PSC 500,00	
	10 Rinnovi espressi	
<hr/>		
B	IMPORTO ULTERIORI SOMME	60.600,00
A+B	V.S.A. [IMPORTO A BASE D'ASTA]	212.100,00

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Codice Etico di Attiva S.p.A. (ora incorporata in Ambiente S.p.A.) costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (2018-2019-2020)

- servizi di pulizia (CPV 90910000-9) per un importo complessivo minimo pari a € 100.000,00 oltre i.v.a..

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- autodichiarazione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- autodichiarazione.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 7.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui **paragrafo 7.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice: in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a *2% del prezzo base dell'appalto* e precisamente di importo pari ad € 3.030,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del

Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul Conto corrente Bancario IT92A0542477431000000050302;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali

documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell' art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l' ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Al fine di consentire una formulazione dell'offerta quanto più precisa e puntuale, gli operatori economici potranno effettuare un sopralluogo nelle zone oggetto di intervento.

Il sopralluogo potrà essere effettuato entro il 13.05.2022.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo pec all'indirizzo ambiente@raccomandata.eu e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata preferibilmente entro le ore 17:00 del giorno 09.05.2022.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante non rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al capitolo 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al capitolo 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione non costituisce causa di esclusione.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "gestione contributi di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La partecipazione alla procedura è ammessa unicamente per via telematica, attraverso la piattaforma di negoziazione telematica disponibile all'indirizzo <https://ambientespa.acquistitelematici.it/>

L'offerta e tutta la documentazione a corredo della stessa dovrà essere presentata, attraverso la richiamata piattaforma, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19.05.2022.

Circa le modalità di presentazione dell'offerta, si invitano i concorrenti alla consultazione dei manuali presenti sulla piattaforma di negoziazione telematica.

In ogni caso, la presentazione dell'offerta entro i termini predetti rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti.

L'offerta dovrà essere composta di tre buste telematiche e rispettivamente:

1. "BUSTA TELEMATICA A - Documentazione amministrativa"
2. "BUSTA TELEMATICA B - Offerta tecnica"
3. "BUSTA TELEMATICA C - Offerta economica"

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni all'offerta già presentata.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 *giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del

Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Conferma partecipazione gara, rilasciata dalla piattaforma, attiene alla mera procedura di trasmissione della domanda.

La piattaforma non è in ogni caso in grado di verificare la conformità dei documenti richiesti dalla Committente rispetto a quelli caricati a sistema dall'Operatore Economico.

Ambiente S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal caricamento a sistema di documenti difforni rispetto a quello richiesti.

La verifica della corrispondenza della documentazione caricata a sistema rispetto ai documenti che si intende presentare resta a carico dell'Operatore Economico.

Nella busta telematica "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- I. *"Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive"* redatta, in bollo, preferibilmente in conformità al modello (Allegato 1_Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive) reperibile nella sezione Documentazione amministrativa della piattaforma di negoziazione telematica.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

L'istanza è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

1. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
2. copia conforme all'originale della procura.

II. Documento di Gara Unico Europeo sottoscritto digitalmente;

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE dell'ausiliaria;

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

- III. passOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP;
- IV. **a pena di esclusione**, documento attestante la cauzione provvisoria di cui il capitolo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva;
- V. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di cui al capitolo 12 del presente disciplinare di gara. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di **esclusione**;
- VI. **a pena di esclusione**, copia del Codice Etico, disponibile fra i documenti di gara, sottoscritto digitalmente quale accettazione incondizionata dello stesso;
- VII. copia dell'Informativa (Consenso) fornitori, disponibile fra i documenti di gara, debitamente compilata e sottoscritto digitalmente quale accettazione incondizionata della stessa;

15.1 INDICAZIONE PER I CONCORRENTI CON IDENTITA' PLURISOGETTIVA ED I CONSORZI

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- a. **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

- b. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

- a. **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- b. dichiarazione in cui si indica **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

1. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
3. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

- a. **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b. **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opere il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- c. **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

- a. **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
3. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Il concorrente può inserire nella "Busta telematica 'A' – Documentazione amministrativa", in maniera distinta dagli altri documenti, la documentazione e le dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati, fermo restando che la commissione di gara procederà ad effettuare le verifiche previste dall'art. 48 del Codice solo nel caso di estrazione del nominativo del concorrente in sede di sorteggio pubblico o nel caso in cui si classifichi primo o secondo nella graduatoria di merito. La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti non costituisce causa di esclusione dalla gara.

In caso di avvalimento, dovrà essere prodotta anche l'ulteriore documentazione prescritta dall'art. 89 d.lgs. n. 50/2016.

Si ricorda che le dichiarazioni sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà, pertanto sono soggette alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA"

La Conferma partecipazione gara, rilasciata dalla piattaforma, attiene alla mera procedura di trasmissione della domanda.

La piattaforma non è in ogni caso in grado di verificare la conformità dei documenti richiesti dalla Committente rispetto a quelli caricati a sistema dall'Operatore Economico.

Ambiente S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal caricamento a sistema di documenti difforni rispetto a quello richiesti.

La verifica della corrispondenza della documentazione caricata a sistema rispetto ai documenti che si intende presentare resta a carico dell'Operatore Economico.

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**:

- a. proposta tecnico-organizzativa atta a consentire una corretta valutazione con riferimento ai criteri e sub-criteri indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1;
- b. progetto di assorbimento del personale.

Ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 3 del D.Lgs 50/2016, ai fini del conseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione allo scopo di contenere gli impatti ambientali connessi alle attività di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile nonché connesse alle forniture di alcuni prodotti per l'igiene, i servizi oggetto di procedura dovranno essere improntati ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto Ministeriale 29 gennaio 2021 (ove applicabili).

16.1 PROPOSTA TECNICO-ORGANIZZATIVA

La relazione tecnico-organizzativa, composta al massimo da 9 pagine formato A4 - solo fronte ed esclusa la copertina - compilata in carattere Times New Roman 11, interlinea 1,5, dovrà esplicitare:

- modalità organizzative ed esecutive per l'espletamento dei servizi, con dettaglio delle attrezzature strumentali al conseguimento delle finalità proprie del servizio oggetto di procedura a disposizione dell'O.E., avendo cura di definire le strutture organizzative di supporto anche alla luce del progetto di assorbimento del personale proposto;
- sistemi adottati per la minimizzazione dell'impatto ambientale del servizio e minor consumo di sostanze chimiche (alla relazione tecnica dovranno essere allegare schede tecniche relative ad ogni singolo prodotto utilizzato);
- possesso di certificazioni di qualità.

Al fine di renderne più agevole la valutazione in relazione ai criteri definiti nel paragrafo 18.1 (CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA), la relazione tecnico-organizzativa dovrà rispecchiare la seguente articolazione:

---//---

1. Modalità organizzative ed esecutive per l'espletamento dei servizi

- 1.1. Struttura organizzativa
- 1.2. Attrezzature strumentali al conseguimento delle finalità proprie del servizio oggetto di procedura delle quali dispone l'O.E.
- 1.3. Sistema di verifica e controllo qualitativo delle attività
- 1.4. Adeguatezza delle modalità di risposta e attivazione del servizio in caso di eventi imprevedibili ed urgenti

2. Sistemi adottati per la minimizzazione dell'impatto ambientale del servizio e minor consumo di sostanze chimiche (alla relazione tecnica dovranno essere allegare schede tecniche relative ad ogni singolo prodotto utilizzato)

3. Certificati di qualità rilasciati da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000

---//---

La relazione tecnico-organizzativa, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al capitolo 15.

Struttura organizzativa

L'adeguatezza della struttura organizzativa a supporto dello svolgimento del servizio verrà valutata anche in relazione all'organigramma aziendale che dovrà dunque formare parte integrante della relazione tecnico-organizzativa.

Attrezzature strumentali al conseguimento delle finalità proprie del servizio oggetto di procedura delle quali dispone l'O.E.

L'adeguatezza quali-quantitativa delle attrezzature, strumentali allo svolgimento del servizio oggetto di procedura, verrà valutata in relazione alle attrezzature possedute, o che l'O.E. intende acquisire, che saranno effettivamente o potenzialmente asservite al servizio stesso.

Sistema di verifica e controllo qualitativo delle attività

L'O.E. illustrerà il sistema di gestione della qualità adottato che dovrà tenere almeno conto dei seguenti elementi:

- possibilità di identificare quotidianamente l'operatore che esegue gli interventi al fine di rendere più efficace l'autocontrollo;
- esecuzione di monitoraggi periodici in relazione ai livelli di servizio conseguiti al fine di valutare corretta attuazione ed efficacia delle procedure così come definite dal capitolato speciale, dalla stessa proposta tecnico-organizzativa e dal Decreto Ministeriale 29 gennaio 2021.

È richiesta una puntualmente descrizione dei criteri di valutazione delle procedure.

Adeguatezza delle modalità di risposta e attivazione del servizio in caso di eventi imprevedibili che rivestono carattere di urgenza

Il soggetto aggiudicatario, attenendosi alle indicazioni dei referenti della Ambiente S.p.A., è chiamato ad attivare, in relazione ad eventi imprevedibili che rivestono carattere di urgenza, azioni volte a ristabilire lo "status quo ante". In relazioni alle predette azioni, l'adeguatezza verrà valutata in funzione di modalità e tempi di attivazione.

Sistemi adottati per la minimizzazione dell'impatto ambientale del servizio e minor consumo di sostanze chimiche

L'O.E. enumererà – ad allegherà relative schede tecniche - le tipologie di detersivi in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, utilizzati, in maniera tale da consentire una valutazione in termini di incidenza degli imballaggi in plastica riciclata con contenuto di riciclato tra il 50% e l'80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio;

Enumererà inoltre - ed allegherà relative schede tecniche - gli elementi tessili in microfibra in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 utilizzati.

Specificherà quanti dei prodotti utilizzati posseggono una certificazione sull'impronta climatica UNI EN ISO /TS 14067 e/o sono fabbricati da aziende con certificazione SA 8000.

Costituirà elemento premiale:

- l'utilizzo esclusivo di detersivi in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, con imballaggi in plastica riciclata con contenuto di riciclato tra il 50% e l'80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio;

- l'utilizzo esclusivo di di elementi tessili in microfibra - in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 utilizzati;
- l'utilizzo esclusivo di prodotti in possesso di una certificazione sull'impronta climatica UNI EN ISO /TS 14067 e/o fabbricati da aziende con certificazione SA 8000.

Certificati di qualità rilasciati da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000

L'O.E. enumererà le certificazioni di qualità rilasciati da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000.

16.2 PROGETTO DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico, il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Il progetto di assorbimento del personale- composta al massimo da 3 pagine formato A4 - solo fronte ed esclusa la copertina - compilata in carattere Times New Roman 11, interlinea 1,5, dovrà illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale ex art. 50 D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, equivale a mancata accettazione della clausola sociale che costituisce manifestazione di volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale, dunque, inammissibile.

Allo scopo di consentire una formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale, di seguito è riportato l'elenco dettagliato in relazione al personale impiegato dal contraente uscente (calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della presente procedura).

Id. risorsa	Inquadramento	Ore/settimana (O_{Id})	Contratto	Data scatto	Scatti	Durata
SM	A1	38 (full-time)	C.C.N.L. Cooperative	01/2023	0	Indet.
RL		23 (part-time orizzontale)	C.C.N.L. Cooperative	11/2022	3	Indet.
SF		25 (part-time orizzontale)	C.C.N.L. Cooperative	--	0	Det.
LL		20 (part-time orizzontale)	C.C.N.L. Cooperative	10/2022	4	Indet.
UIVR		25 (part-time orizzontale)	C.C.N.L. Cooperative	02/2023	0	Indet.
GA		22 (part-time orizzontale)	C.C.N.L. Cooperative	02/2023	1	Indet.
IL		25 (part-time orizzontale)	C.C.N.L. Cooperative	11/2022	3	Indet.
GP		24 (part-time orizzontale)	C.C.N.L. Cooperative	--	0	Det.

Il progetto di assorbimento del personale è sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al capitolo 15.

Sebbene la scelta delle modalità di attuazione della clausola, ivi compreso l'inquadramento da attribuire ai lavoratori, spetti al concorrente, le stesse modalità costituiranno oggetto di valutazione

separata in relazione a criteri atti a premiare coloro che maggiormente conseguano i fini cui la clausola sociale tende.

In particolar modo costituirà elemento premiale l'ipotesi di integrale assorbimento alle condizioni applicate dal contraente uscente.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La Conferma partecipazione gara, rilasciata dalla piattaforma, attiene alla mera procedura di trasmissione della domanda.

La piattaforma non è in ogni caso in grado di verificare la conformità dei documenti richiesti dalla Committente rispetto a quelli caricati a sistema dall'Operatore Economico.

Ambiente S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal caricamento a sistema di documenti difforni rispetto a quello richiesti.

La verifica della corrispondenza della documentazione caricata a sistema rispetto ai documenti che si intende presentare resta a carico dell'Operatore Economico.

La busta telematica B "Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica redatta preferibilmente in conformità al modello (Allegato 2_Modello per la presentazione dell'offerta economica) reperibile sulla piattaforma di negoziazione telematica, nella quale dovrà essere indicato:

a) importo complessivamente offerto (oneri per i.v.a. e/o per altre imposte e contributi di legge, nonché oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze esclusi), gli importi per singolo intervento nonché gli importi complessivi (oneri per i.v.a. e/o per altre imposte e contributi di legge, nonché oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze esclusi) relativamente a ciascun intervento enumerato. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

In particolare al punto B del Modello va specificato il dettaglio delle singole voci componenti l'offerta:

1. per la pulizia dello Stadio Comunale occorre specificare sia l'importo complessivo richiesto per tutta la durata dell'affidamento, sia l'importo richiesto per ciascuno dei 25 interventi previsti;
2. per la pulizia delle fontane, occorre specificare il singolo importo richiesto per ciascun intervento specificato in tabella e l'importo complessivo richiesto, riferito sempre al medesimo intervento, per tutta la durata dell'affidamento;
3. per la pulizia esterna dei cassonetti e delle aree e piazzole di pertinenza occorre specificare l'importo complessivo richiesto per tutta la durata dell'affidamento e l'importo orario per lo svolgimento del servizio in parola;
4. per la pulizia ponti, sottopassi, panchine, piazze, isole ecologiche, piazzole extra, marciapiedi di talune specifiche zone della Città ed altre aree di pregio maggiormente esposte al rischio di imbrattamento occorre specificare il singolo importo richiesto per ciascun intervento specificato in tabella e l'importo complessivo richiesto, riferito sempre al medesimo intervento, per tutta la durata dell'affidamento;
5. per il servizio di rimozione scritte occorre specificare l'importo complessivo richiesto per l'intera durata dell'affidamento e l'importo orario per lo svolgimento del servizio in parola.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Si specifica che per i servizi extra (servizi della medesima tipologia di quelli descritti ai punti da 1 a 5 dell'art.1 del capitolato speciale, eventualmente da espletarsi in vie o zone non ricomprese tra quelle di cui all' allegato A), la stazione appaltante riconosce per ciascun addetto (mezzi in dotazione, attrezzature e materiali di consumo compresi) un importo orario forfettario onnicomprensivo pari a €18,50.

Sono inammissibili le offerte economiche in aumento rispetto al 'Subtotale prestazione soggette a ribasso' (voce A1 del prospetto economico a pagina 5 del presente Disciplinare), pari ad € 150.000,000 (oneri per i.v.a. e/o per altre imposte e contributi di legge, nonché oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze esclusi).

La somma degli importi complessivi (oneri per i.v.a. e/o per altre imposte e contributi di legge, nonché oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze esclusi) richiesti relativamente a ciascun intervento deve essere uguale, pena esclusione, all'importo complessivamente offerto al netto del ribasso specificato nel punto A del modello in parola.

Saranno escluse dalla gara quelle offerte che presenteranno costo orario della manodopera inferiore a quello del CCNL di riferimento dichiarato nell'istanza di ammissione alla gara.

Le offerte non dovranno essere, a pena di esclusione, assoggettate a riserva o condizione alcuna.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al capitolo 15.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Modalità organizzative ed esecutive per l'espletamento dei servizi	58	1.1	Adeguatezza della struttura organizzativa	20		
			1.2	Adeguatezza quali-quantitativa delle attrezzature, strumentali allo svolgimento del servizio	20		
			1.3	Sistema di verifica e controllo qualitativo delle attività	13		
			1.4	Adeguatezza delle modalità di risposta e attivazione del servizio in caso di eventi imprevedibili che rivestono carattere di urgenza	5		
2	Sistemi adottati per la minimizzazione dell'impatto ambientale del servizio e minor consumo di sostanze chimiche	9	2.1	Utilizzo esclusivo di detergenti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 con imballaggio in plastica riciclata con contenuto di riciclato tra il 50% e l'80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio			3
			2.2	Utilizzo esclusivo di elementi tessili in microfibra in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024			3
			2.3	Utilizzo esclusivo di prodotti con una certificazione sull'impronta climatica UNI EN ISO /TS 14067 e/o uso di prodotti fabbricati da aziende con certificazione SA 8000			3
3	Certificati di qualità rilasciati da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del	6	3.1	Certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015			2
			3.2	Certificazione UNI EN ISO 18000 (OHSAS 18000)			2

	Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000		3.3	Certificazione ISO SA 8000			2
4	Progetto di assorbimento del personale	7	4.1	Ipotesi di integrale assorbimento del personale			7
	Totale	80			58	0	22

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 40 di 80. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Elementi qualitativi

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, verrà attribuito un coefficiente in relazione al giudizio unanime della Commissione giudicatrice, sulla base del prospetto seguente.

Giudizio	Coefficiente ($C_{a,i}$)
Ottimo	1,00
Buono	0,85
Discreto	0,70
Adeguito	0,55
Limitato	0,25
Insufficiente	0,00

Elementi tabellari

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, sarà assegnato coefficiente pari ad 1 nell'evenienza l'offerta comprenda il requisito richiesto, in caso contrario il coefficiente assumerà valore pari a 0.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'elemento economico il coefficiente, variabile da zero ad uno, sarà funzione della relazione seguente.

$$C_i = R_i / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_i = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo la seguente relazione:

$$P_i = \sum_n W_a \cdot C_{ai}$$

dove

P_i = punteggio dell'offerta del concorrente i -esimo;

n = numero totale dei requisiti;

W_a = peso o punteggio attribuito al criterio a ;

C_{ai} = coefficiente attribuito al criterio di valutazione a rispetto al concorrente i -esimo variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno) (Cfr. 18.2 - "METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA").

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, il risultato sarà approssimato alla terza cifra decimale.

Risulterà economicamente più vantaggiosa l'offerta che avrà ottenuto l'indice di valutazione più alto.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 24.05.2022, alle ore 10:00 presso *la sede amministrativa di Ambiente S.p.A.* e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. In ragione dell'emergenza sanitaria da Sars Cov-2, la seduta potrà essere svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma Google Meet.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo *pubblicazione sulla piattaforma di negoziazione telematica della Società* almeno 5 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo *pubblicazione sulla piattaforma di negoziazione telematica della Società* almeno 5 giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito delle istanze telematiche presentate dai concorrenti e, una volta aperte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente capitolo 14;
- c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La segretezza delle offerte è garantita attraverso l'utilizzo della piattaforma di negoziazione telematica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta riservata, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi, già riparametrati, ove sia prevista la riparametrazione, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al capitolo 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice,

e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo capitolo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del capitolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che dovrà produrre all'atto della stipula del contratto. Si applicano quindi le relative previsioni di legge della norma anzidetta in ordine all'importo della cauzione e al suo contenuto obbligatorio.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria entro giorni 10 (dieci) dalla richiesta della stazione appaltante determina la decadenza dell'affidamento. Conseguentemente la stazione appaltante procede con l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria, valida per tutto il periodo contrattuale, è svincolata secondo le modalità previste dall'art. 103 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

In fase di stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre:

- idonea polizza RCT/O con estensione ai rischi di inquinamento di natura accidentale (con massimale almeno pari ad € 3.000.000,00);
- ricevuta di pagamento a comprova dell'assolvimento dell'imposta, del valore di € 16,00 (euro sedici/00), prevista per l'offerta economica "seguita dall'accettazione" ai sensi dell'art.

2 della tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (Cfr. 'Risposta n 7' del 2021 dell'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto ""imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare"). Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 (euro sedici/00) viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 (euro sedici/00) ed inserire il suo numero seriale all'interno della 'Dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo'. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto stimate in € 400,00 (euro quattrocento/00).

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. REVISIONE DEI PREZZI

Conformemente al principio, strumentale rispetto ai principi di trasparenza e parità di trattamento, dell'inalterabilità della natura generale del contratto, è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29 D.L. 4/2022.

Prima della stipula del contratto il Responsabile Unico del Procedimento (nel prosieguo anche R.U.P.) e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura/servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore o il committente ritengano che per effetto di circostanze sopravvenute, non dipendenti dalle parti, rilevanti, straordinarie ed imprevedibili si siano verificate variazioni – in aumento o diminuzione – dei costi di materiali/servizi tali da incidere complessivamente in misura superiore al 10 % rispetto al valore del contratto, essi iscrivono riserva sul verbale di cui al precedente periodo. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque esimente in relazione alla mancata stipulazione del contratto nei termini di legge né, tantomeno, in relazione alla mancata esecuzione delle prestazioni previste nel contratto stesso.

Il R.U.P., supportato dal D.E.C. (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di determinare le effettive variazioni percentuali registrate dai singoli prezzi di materiali/servizi incidenti sul contratto aggiudicato.

L'istruttoria può tener conto di prezzari con carattere di ufficialità, indagini eventualmente effettuate direttamente dal R.U.P. presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori nonché della variazione dell'Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi rispetto al valore medio fatto registrare dallo stesso indice nel mese di redazione della presente lettera di invito.

In relazione alle riserve la stazione appaltante si pronuncia entro 60 giorni con provvedimento motivato.

Nei contratti di durata a prestazione periodica o continuativa qualora, per effetto di circostanze sopravvenute, non dipendenti dalle parti, rilevanti, straordinarie ed imprevedibili, si siano verificate in corso di esecuzione variazioni – in aumento o diminuzione – dei costi di materiali/servizi tali da incidere complessivamente in misura superiore al 10 % rispetto al valore del contratto, tali dunque da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, su istanza adeguatamente motivata, alle parti è comunque riconosciuta la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità attraverso una revisione del corrispettivo. In tale evenienza il R.U.P., supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di determinare le effettive variazioni percentuali registrate dai singoli prezzi di materiali/servizi incidenti sul contratto aggiudicato.

L'istruttoria può tener conto di prezzari con carattere di ufficialità, indagini eventualmente effettuate direttamente dal R.U.P. presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori nonché della variazione, rispetto al valore medio fatto registrare nel mese di sottoscrizione del contratto, dell'Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

Sulle richieste avanzate la stazione appaltante si pronuncia entro 60 giorni con provvedimento motivato.

La revisione è riconosciuta, comunque per la parte eccedente il 10 %, nella misura del minor valore tra la variazione accertata in fase istruttoria dal R.U.P. e quanto motivatamente quantificato dall'istante.

I valori così definiti saranno arrotondati per difetto ai € 0,05 (euro zerovirgolazerocinque).

La revisione secondo le prescritte modalità è concepibile in quanto si riferisca alle annualità di contratto successive alla prima. Restano dunque esclusi/dalla revisione servizi/forniture contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Le compensazioni non sono soggette al ribasso d'asta.

Qualora l'appaltatore abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Procedimento, è altresì possibile addivenire ad un accordo bonario ai sensi dell'art 205 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione e non trova applicazione l'art. 1664, co. 1 c.c..

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Foro di Pescara rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 101/2018, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

